



A TUTTI I CLIENTI
Loro indirizzi

Data, 30 aprile 2019

Oggetto : DPR 146/2018.

Come già saprete dal 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo decreto del Presidente della Repubblica in merito all'attuazione del regolamento F-gas 517/2014.

L'entrata in vigore del decreto ha sancito la messa al bando della dichiarazione F-gas relativa all'anno 2018, la quale faceva riferimento al vecchio ordinamento. Con il nuovo decreto 146/2018 vengono inserite alcune novità, tra cui la più importante, per chi possiede apparecchiature fisse di refrigerazione, riguarda la tenuta dei registri dell'apparecchiatura ovvero il libretto d'impianto.

Il nuovo decreto stabilisce che a partire dal 24 settembre 2019 per tutti gli interventi di manutenzione/riparazione/smaltimento e messa in funzione di nuovo impianto sia prevista la compilazione di un registro dell'apparecchiatura telematico. La nuova direttiva sancisce inoltre che, l'obbligo della comunicazione dei dati non è più dell'operatore ma, del tecnico/impresa certificata che ha eseguito l'operazione di carico/scarico di gas fluorurati ad effetto serra nell'impianto.

Pertanto, a far data dal 24/09/2019 ogni intervento sarà registrato non più sul libretto cartaceo ma sarà comunicato dall'impresa esecutrice al portale adibito a banca dati, in via telematica. All'utente proprietario dell'apparecchiatura saranno date le credenziali per potervi accedere, ma la registrazione dei dati spetterà alla ditta esecutrice del lavoro.

Riportiamo di seguito le domande più frequenti che ci vengono rivolte e le relative risposte.

- 1)La presenza della banca dati dei gas e delle apparecchiature sostituisce anche il libretto per impianti contenenti R22? **No. Per impianti contenenti gas R22 vige ancora il rispettivo regolamento.**
- 2)La dichiarazione Ispra da effettuare entro il 31 maggio è ancora obbligatoria? **No**
- 3)Per quali apparecchiature è necessario fare la registrazione sul portale? **Per tutte quelle apparecchiature rientranti nel regolamento 517/2014 che necessitano di controllo delle perdite.**
- 4)La presenza della banca dati dei gas e delle apparecchiature sostituisce il registro dell'apparecchiatura cartaceo? **Si, a discrezione del proprietario dell'apparecchiatura resta il decidere se mantenere lo stesso in via eccezionale il registro cartaceo per le annotazioni.**
- 5)Sono soggette alla registrazione anche quelle apparecchiature con carica di gas minore alle 5 tonn.CO2 eq.? **Si**

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti e buon lavoro.

REFRI GROUP S.r.l.
L'ufficio tecnico

REFRI Group s.r.l.

sede legale e amministrativa : Via Cascinapiano 15/b – 43013 LANGHIRANO – PR -

tel. 0521 853868 fax 0521 358676

e-mail: info@refrigroup.it www.refrigroup.it

Reg.Imprese / Cod. Fisc./ P.IVA : 02704510342